

14

**REPUBBLICA ITALIANA**


**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO  
ROMA**

**SEZIONE TERZA TER**

Registro Ordinanze: **4538/05**  
Registro Generale: **7158/2005**

nelle persone dei Signori:

**STEFANO BACCARINI** Presidente  
**SILVESTRO MARIA RUSSO** Cons.  
**STEFANO FANTINI** Primo Ref. , relatore



ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **02 Agosto 2005**

Visto il ricorso 7158/2005 proposto da:  
**SOC FC SPORTING BENEVENTO SRL**

PR

rappresentata e difesa da:  
**MICALI AVV. FABIO**  
**STRADOLINI AVV. GENNARO**  
con domicilio eletto in ROMA  
**VIA ARCHIMEDE, 120**  
presso  
**MICALI AVV. FABIO**

**contro**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO**  
rappresentato e difeso da:  
**GALLAVOTTI AVV. MARIO**  
**MEDUGNO AVV. LUIGI**  
con domicilio eletto in ROMA  
**VIA PO, 9**  
presso  
**GALLAVOTTI AVV. MARIO**

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della decisione (lodo arbitrale) della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il CONI resa nota esclusivamente nella parte dispositiva il 26.7.2005;
- della deliberazione del Consiglio Federale della FIGC del 15 luglio 2005 di cui al Comunicato Ufficiale n. 14/a del 15 luglio 2005, trasmesso a mezzo telefax al Benevento in pari data, con cui la FIGC ha deliberato di "respingere il ricorso della FC Sporting Benevento srl e, conseguentemente, di disporre la non ammissione della stessa al Campionato di Serie C1 (stagione Sportiva 2005/2006)", e – di tutti gli atti propedeutici di cui all'indicata delibera del Consiglio Federale della FIGC ed in particolare della decisione della CO.A.VI.SO.C. della FIGC del 14.7.2005;
- nonché, ove occorra, per la disapplicazione e/o la nullità e/o l'annullamento e/o per la riforma del Comunicato Ufficiale n. 189/A del 15 marzo 2005 della FIGC; nonché di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

### *FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO*

Udito il relatore Primo Ref. STEFANO FANTINI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, anche a prescindere dai profili di inammissibilità del ricorso per mancata evocazione di almeno un controinteressato, oltre che nella parte in cui impugna il lodo arbitrale in data 26/7/2005 della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, in ragione della sua natura negoziale, il gravame non prospetta sufficienti profili di *fumus boni iuris*, non risultando assolto l'onere documentale gravante sulla deducente relativo alla prova della sussistenza dei requisiti prescritti dal C.U. n. 189/A del 15/3/05 per l'ammissione al campionato di appartenenza;

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza**

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

PL

ROMA , li 02 Agosto 2005

Il Presidente: Stefano BACCARINI

Stefano Baccarini

Il Relatore: Stefano FANTINI

Stefano Fantini

/ap

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
SEZIONE III<sup>a</sup>

Addi .....2.AGG.2005.....  
alla presenza di .....  
.....

.....  
e norma dell'art. 33 del Regolamento  
di procedura 17 agosto 1907 n. 648.



Stefano Baccarini